

TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 81 /2021

OGGETTO: D.l. 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di *screening* – Modalità attuative.

Il Presidente – Il Dirigente Amministrativo

Premesso che il d.l. n. 127 del 2021 ha imposto ai dipendenti, sia pubblici che in regime privatistico, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta datoriale, la certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro;

che tale normativa emergenziale specifica, per categorie e in dettaglio, da un lato, i destinatari dell'obbligo (i Magistrati Professionali e Onorari; il Personale Amministrativo; "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni", come sono, per esempio, gli addetti al bar, alla manutenzione e alle pulizie), nonché i casi di esenzione (i soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale, ad esempio, per motivo di salute o per l'età), le conseguenze sul piano negoziale derivanti dall'indisponibilità del c.d. *Green Pass* (allontanamento, assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto, perdita *pro tempore* di ogni compenso) e le sanzioni (amministrative, disciplinari) comminate nel caso di illegittimo accesso al luogo di lavoro; dall'altro, coloro che non sono destinatari dell'obbligo (gli Avvocati; gli altri Difensori; i Consulenti Tecnici, i Periti e gli altri Ausiliari del Magistrato estranei alle Amministrazioni della Giustizia; le parti del processo; i testimoni);

considerato che il d.l. 127/21 demanda ai datori di lavoro (nella specie, in ordine alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, d.lgs. 9.4.2008, n. 81, e Circolare 31.10.2006, n. 39434/U Ministero della Giustizia) l'attività di controllo, da esercitare alla stregua delle "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche" determinate in precedenza, fra le quali non può

rientrare l'acquisizione di autocertificazioni;

che, peraltro, l'interpretazione del Ministero della Giustizia sottesa alla "circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni Covid-19 negli uffici giudiziari", pervenuta in data odierna, "individua ... nel Procuratore Generale presso la Corte d'Appello il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, come tale tenuto a verificare, eventualmente mediante delegati, il rispetto delle disposizioni", in particolare, nei confronti del "personale di Magistratura";

che, allo stato, questo Tribunale non è stato investito di deleghe;

che la medesima fonte ministeriale, con riferimento ai Magistrati – sull'articolato presupposto della "creazione di una nuova fattispecie disciplinare", della "specificità della funzione giudiziaria", nonché dell'insussistenza dell'obbligo di presenza in ufficio, salvo gli impegni di udienza" – precisa che "l'accesso in violazione dell'obbligo è sanzionato solo in via disciplinare e amministrativa e che ... la verifica del possesso della certificazione verde non può impedire l'accesso o la presenza nell'ufficio del Magistrato";

viste le linee guida allegate al d.p.c.m. 12.10.2021;

rilevato che l'opzione indicata dalla legge, "prioritariamente", consiste, "ove possibile", in "controlli ... effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro", "anche a campione" (art. 1, 5° co., d.lgs. cit.);

che tale metodo, efficace sotto il profilo sanitario e coerente con la finalità della legge, può essere praticato, allo stato (salvo che per lo stabile in Lucera, via Magellano), mediante esibizione del *Green Pass* o, quanto ai soggetti esentati e per coloro che non intendono vaccinarsi, della diversa documentazione sanitaria abilitante, agli addetti alla vigilanza in servizio ai varchi di accesso oppure mediante lettura della certificazione verde Covid-19 con l'applicazione *smartphone* denominata "Verifica C19";

che, da quando saranno disponibili, potranno essere utilizzate le integrazioni dei *termoscanner* e dei sistemi elettronici di rilevazione automatica delle presenze, nonché le piattaforme contenenti i dati della campagna vaccinale;

ritenuto che, peraltro, dall'attuazione del controllo nelle forme attualmente praticabili, potrebbero derivare alcuni inconvenienti, come assembramenti in entrata ai varchi e il rallentamento dell'avvio delle attività lavorative;

che, quindi, è opportuno disporre che il controllo sia fatto a tappeto sino al crearsi assembramenti e, in seguito, a campione, nella misura del 25%, sino alla normalizzazione del flusso;

rilevato che, allo scopo di rafforzare il sistema delle verifiche e di evitare che eventuali malfunzionamenti e disguidi ne compromettano l'efficienza, è consentito e suggerito attivare anche controlli all'interno delle sedi giudiziarie, nei confronti del personale presente in servizio, con cadenza giornaliera, in misura percentuale

gentile

non inferiore al 20%, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;

ritenuto che, sul versante della necessaria continuità del servizio Giustizia, dovendosi prevedere l'indisponibilità del *Green Pass* in capo a una percentuale di dipendenti amministrativi, allo stato, non quantificabile, bisogna predisporre misure organizzative mirate a evitare impedimenti e disservizi nelle attività di rilevanza primaria svolte dagli Uffici giudiziari;

che tale esigenza funzionale può essere soddisfatta mediante l'acquisizione, preventiva e tempestiva, di un formale avviso del dipendente recante la motivazione dell'assenza prevista;

che tale condotta collaborativa, da un lato, deriva dall'obbligo di diligenza che connota la prestazione di lavoro subordinato (art. 2104 cod. civ.) e, quindi, è esigibile, in particolare, nell'attuale periodo di perdurante emergenza pandemica; dall'altro, è funzionale, sul piano delle obbligazioni fra le parti del rapporto di lavoro, al trattamento dell'assenza per scopertura vaccinale, che, in base al d.l. 127/21, è parzialmente diverso rispetto agli altri casi di sospensione unilaterale della prestazione;

che, allo stesso modo, può disporsi nei confronti dei soggetti che partecipano all'attività degli Uffici giudiziari in attuazione di rapporti di collaborazione funzionale, con assunzione dei doveri strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali così assunti;

SI DISPONE

— che, quanto al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, e allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l'Ufficio UNEP), le verifiche siano quotidianamente effettuate ai varchi di ingresso, nei confronti dei soggetti obbligati, in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari (il Personale Amministrativo; "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"), e con le modalità indicate (esibizione del *Green Pass* o, quanto ai soggetti esentati e per coloro che non intendono vaccinarsi, della diversa documentazione sanitaria abilitante, oppure mediante lettura della certificazione verde Covid-19 con l'applicazione *smartphone* denominata "Verifica C19", nonché, da quando saranno disponibili, mediante le integrazioni dei *termoscanner*), a tappeto sino all'eventuale formazione di assembramenti e, in seguito, a campione, nella misura del 25%, sino alla normalizzazione del flusso; designandosi a tal fine, quali "soggetti incaricati dell'accertamento e della


contestazione delle violazioni degli obblighi”, le guardie particolari giurate del servizio di vigilanza;

— che il personale preposto al controllo: 1) vieti l’ingresso nello stabile ai Dipendenti Amministrativi e agli altri soggetti obbligati, in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, che siano sprovvisti del *Green Pass* valido o che si rifiutino di esibirlo; 2) vieti l’ingresso nello stabile ai soggetti esentati dall’obbligo vaccinale e ai soggetti che non intendono vaccinarsi, in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, i quali non esibiscano la diversa documentazione sanitaria abilitante in corso di validità; 3) allontanino tali persone; 4) ne comunichi le generalità, sollecitamente e riservatamente, al Dirigente Amministrativo;

— l’effettuazione di controlli all’interno delle sedi giudiziarie, nei confronti del personale amministrativo e ausiliario presente, con cadenza giornaliera, nella misura percentuale del 25%, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa; designandosi a tal fine, quali “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”, i Direttori responsabili delle unità organizzative e dei servizi, i quali dovranno comunicare eventuali violazioni, sollecitamente e riservatamente, al Dirigente Amministrativo;

— che, quanto allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l’Ufficio del locale Giudice di Pace; stabile non dotato del servizio di vigilanza ai varchi), le verifiche nei confronti dei soggetti obbligati, in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari (il Personale Amministrativo; “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni” giudiziarie, “anche sulla base di contratti esterni”), siano effettuate, nei confronti del personale amministrativo e ausiliario presente, con cadenza giornaliera, nella misura percentuale del 25%, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa; designandosi a tal fine, quali “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”, il Cancelliere Barbara Rinaldi;

— che i Dipendenti Amministrativi e gli ausiliari che partecipano all’attività degli Uffici giudiziari in attuazione di rapporti di collaborazione funzionale, non muniti di *Green Pass* nè della diversa documentazione abilitante, diano tempestiva comunicazione delle assenze previste, specificando tale motivo dell’impedimento,




mediante trasmissione nelle forme prescritte ai funzionari ordinariamente preposti al servizio di ricevimento delle segnalazioni di impedimento.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari; ai Magistrati Professionali e Onorari in organico; a tutti i Giudici di Pace del Circondario; al Procuratore della Repubblica in sede; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; ai Direttori Amministrativi, agli altri dipendenti del Ministero della Giustizia in organico e a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; al Comando delle guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; al RSPP e al medico competente; alle Organizzazioni Sindacali; mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia 14 ottobre 2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Toziani



IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

